

La presente deliberazione viene affissa il 29 GEN. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 18 del 26 GEN. 2010

Oggetto: Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro- Venditti Domenico c/ - Provincia di Benevento
+1 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove ^{DIECI} il giorno ventisei del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) ^{Avv. Antonio Barbieri}
Ing. Pompilio Fergione | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) ^{Annachiara Palmieri}
Dr. Maria Cirocco | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) ^{Nunzio Pacifico}
Dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in data 22/07/09 veniva notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso da Venditti Domenico c/ Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro per la disapplicazione della determina n. 516/02 nonché degli atti connessi e conseguenti per la declaratoria del diritto di equo indennizzo;

Con determina n. 367/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro con ricorso notificato il 22/07/09 da Venditti Domenico c/ Provincia di Benevento +1 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 367/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 367/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 22/07/09 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro da Venditti Domenico c/ Provincia di Benevento +1;
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 80 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GEN. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GEN. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

il 17 FEB. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 17 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
 2 SETTORE AA.UU. e Org. Pers.
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il 324 prot. n. _____
 il 17.2.10 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0017330

Data 24/07/2009

Oggetto CAUSA DI SERVIZIO

Dest. AVvocatura Settore; [...]

D'AVINO & ASSOCIATI

Via Cavaltrizza a Chiaia, n. 60

80121 - Napoli

SETTORE AVVOCATURA

PROT. N. 5322

081/400805 - 400828

fax: 081/252429

DEL 24 LUG. 2009

2105/09



TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sez. Lavoro

RICORSO

per

Stamp: 22 LUG 2009
AA.LL. | Av.
P. Penaroli

VENDITTI Domenico, nato a Castelvolturno (BN) il 19.9.1930, Cod.fisc. VND DNC 30P19 C2802, ivi residente alla Via S. Tommaso n. 34, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, con gli stessi elett.te dom.to in Benevento, alla Via Mariano Russo, n. 33/B, presso Venditti Annamaria,

contro

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente della Giunta p.t.;

il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rapp.te p.t., ope legis dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz, n. 11;

avverso e per la disapplicazione in parte qua

- della determinazione n. 516 del 5.8.2002, laddove, in adesione al parere del Comitato di verifica e del provvedimento della C.M.O., determinava di non riconoscere la dipendenza dall'attività di servizio di alcune affezioni denunciate dal ricorrente, nonché laddove non procedeva alla liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell'istante, " ... in quanto la menomazione riconosciuta dipendente da causa di servizio non rientra in una categoria superiore rispetto a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo ...";

- del Parere Posizione n. 29569/1999 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell'adunanza n. 29/2002 del 8.3.2002, nella parte in cui non prendeva in considerazione ai fini dell'esistenza del nesso di causalità con il servizio prestato le infermità-lesioni denunciate dal sig. Venditti;

- del Verbale n. 17 del 29.9.2007, nella parte in cui omette di verificare la sussistenza del nesso eziopatogenetico tra le malattie denunciate e il lavoro svolto dal ricorrente;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente al riconoscimento come contratte in servizio e per causa di servizio delle infermità denunciate con l'istanza del 6.12.1996, con

Avv.ti
Arcangelo D'Avino
Paolo D'Avino
Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni suo grado e stato, e nelle conseguenti e connesse procedure, compresa quella esecutiva, conferendoVi le più ampie facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di chiamare terzi in causa, integrare il contraddittorio, transigere, conciliare, sottoscrivere e rinunciare agli atti del giudizio. Ho perato e fermo il Vs. operato, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 acconsento al trattamento dei dati personali, ai soli fini del presente giudizio. Eleggo domicilio presso il Vs. studio.

Venditti Domenico

Handwritten signatures

Handwritten initials

tutte le consequenziali anche ordine alla liquidazione della misura dell'equo indennizzo.

FATTO

Il ricorrente era alle dipendenze dell'Amm.ne Prov.le di Benenvento sin dal 1.1.1958, con qualifica di Cantoniere, dal 19.7.1968 con qualifica di Capo Cantoniere. Successivamente assumeva, in data 1.1.1983, la qualifica di Agente di Polizia Assistente. Veniva collocato a riposo per limiti di età in data 1.10.1995.

Durante lo svolgimento delle mansioni di cantoniere, provvedeva, da solo o organizzato in squadre, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell'area stradale affidatagli.

La qualifica di Capo cantoniere, inoltre, comportava continui spostamenti per l'istante lungo i tronchi delle strade provinciali.

Successivamente, in forza della qualifica di Agente di Polizia Assistente, prestava servizio di vigilanza nell'ambito dell'intero territorio dell'Ente.

In data 6.12.1996, inoltrava all'Amministrazione di appartenenza istanza (doc. d) con la quale chiedeva che le infermità "artrosi somatica ed interapofisaria a carico del rachide lombo-sacrale, ernia del disco posteriore L4-L5 con conseguente stenosi del canale e dei recessi laterali, degenerazione vacuolare gassosa del disco intersomatico L5-S1, ernia del disco posteriore L3-L4, spondilolistesi di L4 su L5, dorso-lombalgia cronica", di cui era risultato affetto, venissero riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Contestualmente veniva richiesta la concessione dell'equo indennizzo.

Con processo verbale n. 17 del 29.9.1997 (doc. c), la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Caserta, formulava un giudizio diagnostico, riscontrando nell'istante "esiti post-traumatici di frattura di D 12".

Tuttavia, riteneva di non procedere all'esame eziologico delle affezioni suddette.

La C.M.O. formulava, inoltre, un giudizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo con cui si diagnosticava al ricorrente, in virtù della suddetta infermità/lesione, una menomazione all'integrità psico-fisica ascrivibile alla tab. A, cat. 7, misura massima.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell'adunanza n. 29/2002 del 8.3.2002 (doc. b), rendeva il seguente giudizio: "*CONSIDERATO: - che l'infermità: "Esiti ben consolidati di frattura del corpo vertebrale di D12" PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto la menomazione e conseguente a traumatismo avvenuto in servizio, nello svolgimento delle proprie mansioni, in assenza di elementi riferibili a colpa grave...*".



L'Amministrazione provinciale, con il provvedimento impugnato, prendeva atto del parere del Comitato, nonché del verbale della CMO; tuttavia non procedeva a liquidare l'equo indennizzo al sig. Venditti.

Gli atti ed i provvedimenti impugnati sono ingiusti ed illegittimi e vanno pertanto disapplicati, dichiarandosi il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere come contratte in servizio e per fatti di servizio le denunciate patologie, nonché a vedersi rideterminato il corrispondente beneficio economico per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.P.R. 349/1994, degli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento dei presupposti.

La C.M.O. presso l'Ospedale Militare di Caserta ha, col verbale in epigrafe censurato, ritenuto di non procedere alla valutazione circa la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità - lesioni contratte dall'impiegato provinciale, in quanto asseritamente ritenute già riconosciute all'istante come derivanti da fatti di servizio.

Inoltre, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, cui pure spetterebbe, ai sensi dello *jus superveniens* (art. 11, co. 1 D.P.R. n. 461/2001), accertare la "... *la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione* ...", si limita col proprio parere a riconoscere la dipendenza dal lavoro prestato della sola affezione diagnosticata dalla C.M.O. .

La determinazione dell'Amministrazione Provinciale, infine, rappresenta una mera presa d'atto delle valutazioni compiute dai suddetti organi tecnici.

Le richiamate statuizioni sono totalmente erranee.

Infatti, come è dato chiaramente evincersi dalla documentazione versata in atti, l'Amministrazione datrice di lavoro, con delibera di G.P. n. 1049/1993 (doc. g), in adesione al verbale della C.M.O. n. 2157 del 15.7.1992, ha provveduto a riconoscere come dipendenti dal servizio prestato dal ricorrente le infermità "spondiloartrosi diffusa; note di periartrite scapolo - omerale bilaterale; coxartrosi DX; sinusite frontale cronica bilaterale". Si tratta, con tutta evidenza, di patologie del tutto distinte e differenziate rispetto a quelle denunciate dal dipendente con l'istanza del 6.12.1996.

Pertanto, una loro precedente ascrizione all'attività lavorativa non preclude l'esame, ai medesimi fini, di eventuali ulteriori affezioni, successivamente sofferte dal pubblico impiegato. Ciò, altresì, in vista della verifica di possibili postumi invalidanti a carattere permanente derivanti dalle dette infermità, presupposto per la concessione dell'equo indennizzo.

Venendo più da vicino all'esame delle patologie denunciate dal ricorrente, l'artrosi è un complesso morboso degenerativo delle articolazioni, ingenerantesi lentamente e progressivamente.

Costituisce dato della comune scienza ed esperienza, pacificamente acquisito dalla scienza medica, fatto inoltre oggetto di pubblica divulgazione, che l'affezione in esame rinviene i propri possibili eventi scatenanti in movimenti non congrui, posture scorrette, sollevamento di carichi pesanti e conseguenti traumi e micro-traumi.

Orbene, non par dubbio che l'attività svolta dal ricorrente, comportante lungo tutto l'arco dell'anno e delle stagioni atmosferiche una costante presenza nei cantoni stradali del territorio provinciale, abbia esposto lo stesso ad ogni genere di stress e di intemperie (esalazione di polveri sottili, di fumi da catrame, ecc.) e, nei periodi invernali, a condizioni climatiche oltremodo avverse, con temperature altamente rigide.

Al riguardo soccorre, oltre alla consulenza di parte, altresì la relazione istruttoria proveniente dal competente ufficio dell'Amministrazione di afferenza (docc. e ed f).

Senza contare che il forte trauma contusivo alla colonna vertebrale, in particolar modo alla cerniera lombare, riscontrato al sig. Venditti all'esito dell'incidente occorsogli in data 26.1.1993 durante lo svolgimento del proprio servizio di Agente di Polizia Assistente, costituisce, secondo la letteratura medica, un evento senz'altro idoneo ad incidere sull'insorgenza e/o sul determinismo della lesione in oggetto.

In conseguenza, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, può senz'altro affermarsi che l'attività di servizio concretamente svolta dal sig. Venditti sia di natura tale da assurgere a causa, o almeno a concausa, efficiente e determinante della menomazione *de qua*.

Sul punto, sussiste giurisprudenza ormai costante, la quale è concordemente incline ad ammettere la dipendenza, quanto meno, da concausa di servizio dell'artrosi lombo-sacrale, *"qualora la prestazione sia caratterizzata da reiterata esposizione a situazioni di stress psico-fisico di elevato grado, ovvero a fattori aventi valenza scatenante e/o aggravante, di comune riscontro in alcuni ambienti lavorativi (es. ripetuti traumi meccanici, a carico della colonna vertebrale) nonché da gravi e documentate situazioni di disagio fisico-ambientale, soprattutto nella cattiva stagione (perfrigerazioni, smog, polveri, ecc.), ossia da elementi tutti capaci di provocare la riacutizzazione delle malattie e/o di favorirne la cronicizzazione."* (C. Conti reg. Marche, Sez. giurisd., 14.3.2005, n. 216, C. Conti reg. Puglia, Sez. giurisd., 28.8.2002, n. 624).

L'ernia del disco è un'affezione della colonna vertebrale consistente in una rottura o in uno sfiancamento dell'anello fibroso del disco e conseguente dislocazione del nucleo polposo.



La rottura e/o lo sfiancamento del disco sono abitualmente secondari ad una degenerazione o invecchiamento del disco stesso, fenomeno che parte dalle cartilagini discali.

La degenerazione e quindi l'ernia del disco sono spesso legati a fattori come stress e traumi vertebrali, protratte posture viziate, maldistribuzione di carichi sulla colonna.

In particolare la scienza medica addita l'eccessivo utilizzo dell'autovettura, unitamente alle continue sollecitazioni alla colonna vertebrale dovuti agli sbalzi della strada, tra le cause atte a favorire l'usura del disco e, conseguentemente, la formazione di un'ernia.

Inoltre, la lesione dell'anello fibroso può dirsi provocata, altresì, a causa di un trauma importante.

Al riguardo va fatto rilevare, quanto all'attività prestata dal ricorrente, che i continui spostamenti compiuti con l'ausilio dell'autovettura di servizio resi necessari dagli interventi e gli adempimenti richiesti dalla propria qualifica, nonché gli esiti traumatici derivanti dall'incidente su menzionato sono senz'altro elementi dai quali desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, una connessione con l'infermità certificata (cfr. nota prot. n. 1497/UT del 13.2.1997, proveniente dall'Ente datore di lavoro).

In relazione alle rimanenti affezioni regolarmente denunciate dall'istante ed il cui esame ai fini del nesso di derivazione causale col suo servizio è stato illegittimamente omissso dai competenti organi tecnico-sanitari, si fa rilevare che eminenti studi epidemiologici hanno attestato che l'insorgenza e/o l'aggravamento di dette patologie, riconducibili alla categoria delle lesioni e/o dei disturbi dorso-lombari, risultano provocati da fattori ergonomici negativi presenti nell'ambiente lavorativo.

Più in dettaglio, elementi comportanti un aggravio sulla colonna vertebrale e, in tal guisa, tali da determinare le menomazioni in esame sono stati individuati in sollevamento di pesi, torsione del tronco, piegamenti del corpo, movimenti scorretti, allungamenti e posizioni statiche. I settori a rischio sono le attività che implicano lavoro fisico e manuale e la guida di veicoli (la vibrazione di tutte le parti del corpo rappresenta un'ulteriore elemento rilevante).

Orbene, le caratteristiche da ultimo evidenziate sono tutte presenti nel caso di specie, nonché risultano accertate dall'istruttoria compiuta dalla P.A. nel corso del procedimento per la verifica della causa di servizio e per la concessione dei relativi benefici.

Infatti, il numero elevato ed il carattere gravoso dei compiti affidati al ricorrente, con la conseguente necessità di spostarsi continuamente per ragioni di servizio, costituiscono senz'altro fattori capaci di influire, almeno a livello concausale, nell'insorgenza e nel determinismo delle menomazioni all'apparato locomotore riscontrate all'istante.

A tal fine, non pare fuor di luogo ribadire ancora una volta i riflessi negativi prodotti sulle infermità *de quibus* da parte dell'infortunio sul lavoro capitato al sig. Venditti in data 26.1.1993.

II.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere; illogicità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La riconducibilità all'attività lavorativa espletata dal ricorrente delle infermità-lesioni di cui all'istanza del 6.12.1996, avrebbe comportato una considerazione quantitativamente diversa circa le conseguenze sull'integrità psico-fisica e sull'idoneità al lavoro del soggetto. Cioè, l'esame delle patologie suddette da parte della C.M.O. avrebbe comportato la diagnosi di una menomazione ascrivibile ad una categoria tabellare maggiore rispetto a quella riportata nel verbale n. 17/1997.

Sul punto, infatti, ad avviso di una pacifica corrente giurisprudenziale, la normativa vigente in materia in alcun modo impone di non accertare in concreto, all'esito di una specifica valutazione medico-legale, l'incidenza complessiva delle singole patologie originate dalla prestazione del servizio, sull'integrità fisica del dipendente apprezzata nella sua globalità (*ex multis*, C.d.S., Sez. IV, 25.5.2005, n. 2676).

In ogni caso le determinazioni dell'organo tecnico risultano palesemente erranee ed illogiche laddove, pur evidenziando la presenza di un precedente complesso morboso già giudicato riferibile al servizio di dipendente provinciale, con conseguente ascrizione tabellare, si limitano a valutare in maniera isolata l'incidenza sull'integrità psico-fisica del ricorrente dell'infermità "esiti ben consolidati di frattura del corpo vertebrale di D12", posteriormente diagnosticata.

In altri termini, nel caso di specie, non è stata valutata l'iterazione tra le patologie riscontrate in tempi diversi e, segnatamente, la loro incidenza complessiva sulle condizioni di salute psico-fisica del lavoratore; inoltre la C.M.O. non ha provveduto ad effettuare alcun giudizio cumulativo circa il grado di menomazione complessivamente prodotto.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il dipendente che abbia ottenuto un primo equo indennizzo per menomazione derivante da infermità dipendente da causa di servizio ha titolo all'attribuzione di un nuovo indennizzo nel caso in cui lo stesso riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica e la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori rispetto a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, e ciò sulla base di uno **specifico accertamento devoluto alla competenza degli organi collegiali medico legali, diretto alla valutazione della menomazione complessiva dell'integrità fisica del dipendente derivante dal cumulo dell'invalidazione anteriore con quella successiva** (C.d.S., Sez. IV, 25.5.2005, n. 2676; Sez. IV, 2.3.2004, n. 968; Sez. VI, 13.2.2004, n. 555; TAR Abruzzo, 31.5.2002, n. 306).

La palesata illegittimità del provvedimento della C.M.O. inficia, altresì, la validità della determinazione dirigenziale n. 516/2002, facendo quest'ultima acriticamente riferimento al primo.



Tutto ciò premesso, il sig. Venditti Domenico, come in epigrafe rapp.to, difeso e dom.to,

RICORRE

perché l'Ecc.mo Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia così provvedere:

1.- fissare l'udienza di discussione del ricorso;

2.- disapplicare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi per i motivi di innanzi indicati;

3.- per l'effetto, dichiarare, all'esito di apposita consulenza medico legale, che le malattie denunciate sono state contratte in servizio e per causa di servizio;

4.- ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di attivare le procedure necessarie ai fini della liquidazione in favore del ricorrente dell'equo indennizzo, prendendo cumulativamente in considerazione la menomazione complessivamente cagionata dalle infermità accertate in tempi diversi dalla C.M.O., e delle affezioni che dovessero risultare ascrivibili a fatti di servizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede: a) che venga disposta consulenza medico legale, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità o di concausalità tra il servizio prestato e le malattie denunciate, b) che venga fatto ordine alla Amministrazione Provinciale di Benevento di depositare copia del fascicolo relativo all'istruttoria espletata in relazione all'istanza di riconoscimento della causa di servizio prodotta dal ricorrente.

Si depositano ed offrono in comunicazione: a) determinazione n. 516 del 5.8.2002; b) parere posizione n. 29569/1999 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; c) verbale n. 17 del 29.9.1997 della C.M.O. di Caserta; d) istanza del 6.12.1996 per il riconoscimento della causa di servizio; e) nota a prot. n. 1497/U.T. del 13.2.1997 a firma del Dirigente del Dipartimento Tecnico - Ufficio Affari Generali; f) relazione medico-legale di parte; g) delibera di G.P. 1049/1993.

Napoli, 10.4.2009.
Avv. Arcangelo D'Avino
Avv. Paolo D'Avino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20-04-09
Il Funzionario di Cancelleria F.to

Si assegna al Coll. Chiarotti

Benevento, 30-04-09
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F.to

Il Giudice del Lavoro dott. Chiarotti

avuto in atto il ricorso che precede, fissa per la discussione pubblica
nel 12-10-09 il ricorso di ...
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 04-05-09 IL GIUDICE DEL LAVORO
F.to



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, 06-04-09
IL CANCELLIERE

H.F.